



COMUNE DI SIMAXIS

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22 dicembre 2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Composizione e durata della Compagnia Barracellare
Articolo 2	Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare
Articolo 3	Funzioni ordinarie, compiti e attribuzioni della Compagnia Barracellare
Articolo 4	Funzioni straordinarie della Compagnia Barracellare
Articolo 5	Stato giuridico
Articolo 6	Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
Articolo 7	Criteri di preferenza dei barracelli

TITOLO II - ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Capo I – Struttura della Compagnia Barracellare

Articolo 8	Componenti della Compagnia Barracellare
Articolo 9	Organi della Compagnia Barracellare

Capo II – Funzioni, requisiti e nomina degli organi

Articolo 10	Compagnia Barracellare e Assemblea dei barracelli – diritto di voto
Articolo 11	Nomina del Capitano
Articolo 12	Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e funzioni
Articolo 13	Attribuzione dei gradi di Ufficiale e Sottoufficiale
Articolo 14	Funzioni degli Ufficiali e dei Sottoufficiali
Articolo 15	Commissione esaminatrice
Articolo 16	Nuovi arruolamenti e modalità di reclutamento
Articolo 17	Immissione in servizio
Articolo 18	Giuramento
Articolo 19	Dimissioni
Articolo 20	Sostituzioni
Articolo 21	Nomina e funzioni del Segretario

Capo III – Svolgimento del servizio

Articolo 22	Doveri e compiti dei componenti della Compagnia Barracellare
--------------------	--

Articolo 23	Attività della Compagnia Barracellare
Articolo 24	Addestramento e controlli sanitari
Articolo 25	Infrazioni e sanzioni disciplinari
Articolo 26	Sospensione cautelare
Articolo 27	Provvedimenti disciplinari verso il capitano
Articolo 28	Mozione di sfiducia – decadenza del Capitano
Articolo 29	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Capitano

TITOLO III – ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Articolo 30	Contabilità e amministrazione
Articolo 31	Utili della Compagnia Barracellare – Entrate e ripartizione
Articolo 32	Responsabilità della Compagnia Barracellare

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 33	Competenza territoriale della Compagnia Barracellare
Articolo 34	Accertamento delle violazioni di norme
Articolo 35	Attività di collaborazione
Articolo 36	Forme di collaborazione fra Comuni
Articolo 37	Assicurazione e custodia dei beni
Articolo 38	Premi di assicurazione
Articolo 39	Tariffe e compensi
Articolo 40	Furti e danneggiamenti
Articolo 41	Indennità
Articolo 42	Perizia dei danni
Articolo 43	Requisiti degli arbitri
Articolo 44	Tariffe – bestiame tenturato

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 45	Rinvio
Articolo 46	Orari d'ufficio
Articolo 47	Servizio di notifica
Articolo 48	Infrazioni e comportamenti illeciti
Articolo 49	Scioglimento della Compagnia Barracellare

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

1. È costituita nel comune di Simaxis una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari" e del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403 "Regolamento per le Compagnie dei barracelli in Sardegna" sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento con sede legale presso la Casa Comunale sita in via San Simaco n. 133.
2. La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei loro componenti di sesso maschile e/o femminile avvengono nel rispetto del principio del volontariato.
3. La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il primo ottobre e il trentuno dicembre, dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte del Comune.
4. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

Articolo 2

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

1. Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25:
 - a) In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il nominativo del capitano.
 - b) La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
 - c) Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte all'autorità competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 - d) Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti, ne delibera la costituzione.
 - e) Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.
 - f) Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.
 - g) Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'Assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto.

Articolo 3

Funzioni ordinarie, compiti e attribuzioni della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia sorveglia con apposite attività di controllo, di giorno e di notte, la campagna e le zone limitrofe dell'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie.
2. La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'articolo 2 della L.R. del 15 luglio 1988 n. 25, in particolare deve:
 - a) Salvaguardare le proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - b) Collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) Prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D. Lgs n. 22/97 e s.m.i (Decreto Ronchi), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
 - d) Collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - Salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e delle aree coltivate in genere;
 - Salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - Tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - Caccia e pesca;
 - Prevenzione e repressione degli incendi;
 - e) Salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, e all'interno della stessa, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
 - f) Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione Comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.
1. I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
2. La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopracitate. Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione;
3. Per l'espletamento dei compiti sopra citati, la Compagnia Barracellare potrà avvalersi degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (ivi compresi i sistemi denominati "fototrappole"), con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 4

Funzioni straordinarie della Compagnia Barracellare

1. Rientrano nella categoria delle funzioni straordinarie le cui modalità di attribuzione saranno stabilite con apposita convenzione:
 - a) Amministrazione e vigilanza dei beni di uso civico;
 - b) Vigilanza dei plessi scolastici, svolgimento servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
 - c) Prevenzione e contrasto ad atti vandalici o reati di vario genere che creino allarme sociale o minaccino l'incolumità pubblica.

Articolo 5

Stato giuridico

1. Il personale appartenente alla Compagnia Barracellare, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni e delle qualifiche funzionali, riveste le seguenti qualità:
 - a) Polizia Amministrativa in relazione alle funzioni delegate al Comune;
 - b) Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 14 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403 "*Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna*", art. 18 del Testo Unico sugli Ufficiali ed Agenti di P. S. approvato con Regio Decreto 31 agosto 1907 n° 690, e art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n° 348, a tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n° 348.
2. L'acquisizione dello status di barracello comporta la rigorosa osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 e dal presente Regolamento Comunale, nonché delle disposizioni impartite in forza di legge.

Articolo 6

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

1. I requisiti richiesti per far parte della Compagnia Barracellare sono quelli previsti dagli artt. 11, 15 e 16 della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988:
 - a) maggiore età;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
 - e) aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
 - f) idoneità fisica,
 - g) potersi validamente obbligare;
 - h) possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Simaxis;
 - essere nato nel Comune di Simaxis;
 - essere figlio di almeno un genitore nato nel Comune di Simaxis;
 - essere figlio di genitori residenti da più di tre anni nel Comune di Simaxis.
2. La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.
 3. Gli ufficiali e i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
 - Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
 - Possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Simaxis;
 - Possedere regolare patente di guida almeno di categoria B.
 4. Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
 5. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Simaxis.

Articolo 7

Criteri di preferenza dei barracelli

1. I requisiti preferenziali per la nomina dei Barracelli saranno nell'ordine:
 - a) Conoscenza del territorio;
 - b) Attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'art. 2 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25;
 - c) Essere residente da almeno tre (3) anni nel Comune di Simaxis;
 - d) Aver fatto parte di precedenti compagnie;
 - e) Essere proprietario di beni oggetto di tutela.

TITOLO II - ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Capo I – Struttura della Compagnia Barracellare

Articolo 8

Componenti della Compagnia Barracellare

1. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, considerata l'estensione, la morfologia del territorio e le caratteristiche agricolo-pastorali del comune, non può essere inferiore alle 10 (dieci) unità e superiore alle 50 (cinquanta).
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, attraverso apposito atto approvato dal Consiglio Comunale, viene stabilito:
 - Il numero effettivo di barracelli costituenti il corpo della Compagnia Barracellare;
 - Il numero di ufficiali e dei graduati.
3. Gli Ufficiali e Sottoufficiali sono nominati ai sensi dell'articolo 13 "*Attribuzione dei gradi di Ufficiale e Sottoufficiale*" del presente regolamento, così come disciplinato dall'art 12, comma 6 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.

Articolo 9

Organi della Compagnia Barracellare

1. Sono organi della Compagnia Barracellare:
 - a) Il Capitano (o Comandante);
 - b) Gli Ufficiali e i Sottoufficiali;
 - c) L'Assemblea dei Barracelli
 - d) Il Segretario;
 - e) La Commissione Esaminatrice.

Capo II – Funzioni, requisiti e nomina degli organi

Articolo 10

Compagnia Barracellare e Assemblea dei barracelli – diritto di voto

1. L'Assemblea dei Barracelli è costituita da tutti i barracelli aventi diritto di voto appartenenti alla Compagnia Barracellare.
2. Hanno diritto di voto tutti i barracelli che abbiano svolto regolare prestazione oraria per i servizi richiesti come indicato dal presente regolamento, o da apposita convenzione, o come contributo

prestato per le attività della Compagnia ricadenti negli articoli 23 “Doveri e Compiti dei Componenti della Compagnia Barracellare” e 24 rubricato “Attività della Compagnia Barracellare” nel trimestre antecedente la data delle elezioni del capitano e dei graduati.

Articolo 11

Nomina del Capitano

1. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'Assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto così come indicato dall'art. 12 comma 7 della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988;
2. L'individuazione della terna di nomi da proporre al consiglio, viene disciplinata come segue:
 - a) La terna di nomi viene individuata dall'Assemblea dei Barracelli attraverso votazione indicando due preferenze tra i candidati aventi diritto in un'adunanza presieduta dal Sindaco e con l'assistenza del segretario che verifica il corretto svolgimento delle votazioni, e ne redige il relativo verbale;
 - b) Possono concorrere alla nomina di Capitano tutti i barracelli in possesso dei requisiti necessari di cui all'art. 12 del presente Regolamento e che non abbiano subito procedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.
 - c) Si considerano idonei alla costituzione della terna di nomi i tre barracelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti;
 - d) In caso di parità di voti, si considera idoneo alla terna dei nominativi alla carica di Capitano il barracello più giovane;
 - e) La lista di barracelli individuati dall'Assemblea dei Barracelli come potenziali Comandanti è valida anche nel caso in cui a seguito di scrutinio venga individuato anche un solo nominativo;
 - f) In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.
 - g) Il capitano neoeletto salvo obblighi di legge impartiti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza Territoriale o per decadimento disciplinato dall'articolo 28 resta in carica 3 (tre) anni.

Articolo 12

Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e funzioni

3. Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
4. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente articolo 5 “*Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare*” è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
 - b) Aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;

- c) Possedere una riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare;
 - d) Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, nei corpi della Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri.
 - e) Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni;
5. Il Capitano forma le squadre, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare sull'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione. È fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.
6. Le pattuglie di sorveglianza dovranno essere munite di ordine di servizio, predisposto dal Capitano e redatto dal capo del servizio, il Capo Ronda. Quest'ultimo dovrà redigere apposito rapporto dove saranno indicati interventi eseguiti e segnalazioni; detto rapporto dovrà essere controfirmato dal Capitano.
7. Il Capitano terrà rapporti con le Forze di Polizia presenti nel territorio, tramite incontri periodici finalizzati ad una maggiore cooperazione e coordinamento del servizio.

Articolo 13

Attribuzione dei gradi di Ufficiale e Sottoufficiale

1. Per quanto concerne le modalità di conferimento dei gradi ai barracelli, così come indicato dall'art. 12 comma 6 della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, l'attribuzione è disciplinata come segue:
- a) Gli ufficiali e i sottufficiali, nel numero indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 2 dell'art 7 rubricato "Componenti della Compagnia Barracellare" del presente Regolamento, sono eletti a maggioranza, con scrutinio segreto e indicando due preferenze dall'Assemblea dei Barracelli con le stesse modalità e in concomitanza alla nomina del capitano di cui all'articolo 12;
 - b) Possono concorrere alla nomina di Ufficiale e Sottoufficiale tutti i barracelli in possesso degli stessi requisiti necessari per la nomina del Capitano e che non abbiano subito procedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.
 - c) In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.
2. Al termine delle votazioni viene redatto l'elenco degli idonei a ricoprire le cariche disponibili, il barracello più votato assumerà la carica di vice comandante, i gradi a scalare verranno assegnati sulla base del numero di voti ottenuti;
3. In caso di parità di voti, per l'attribuzione del grado sarà preferito nell'ordine:
- a) il barracello con più anni di servizio;
 - b) il barracello più giovane in età
4. Ufficiali e sottufficiali neoeletti restano in carica per l'intero mandato del Capitano.

Articolo 14

Funzioni degli Ufficiali e dei Sottoufficiali

1. Gli Ufficiali ed i Sottoufficiali concorrono all'espletamento del servizio e, di concerto con il Capitano della Compagnia, provvedono alla formazione delle squadre e delle pattuglie.
2. Gli Ufficiali, nell'ambito delle direttive ricevute dal Capitano, provvedono all'ispezione delle squadre e delle pattuglie e sono responsabili del buon funzionamento del servizio.
3. La Compagnia, ai fini dell'ordinamento gerarchico, fa riferimento al sistema in uso presso le forze armate dello Stato.
4. Entro il giorno successivo a quello in cui viene effettuato il servizio, salvo non vi siano riportati rilievi che comportino l'immediata conoscenza da parte del Capitano, il Comandante della squadra o il Capopattuglia deve provvedere alla consegna al Segretario del rapporto di servizio sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato al servizio.

Articolo 15

Commissione esaminatrice

1. Funzioni della Commissione esaminatrice sono:
 - a) Spoglio delle schede;
 - b) Computo dei voti;
 - c) Verbalizzazione delle elezioni.
2. I componenti della Commissione esaminatrice sono:
 - a) Sindaco – presidente (o suo delegato);
 - b) Il segretario della Compagnia Barracellare;
 - c) Eventuali uno o più coadiuvanti nominati dal Sindaco.

Articolo 16

Nuovi arruolamenti e modalità di reclutamento

1. A decorrere dal 1 gennaio di ogni anno vengono accolte le domande di arruolamento per gli aspiranti componenti alla Compagnia Barracellare.
2. L'accoglimento delle istanze viene ripartita in quattro trimestri;
3. I cittadini che intendono entrare a far parte della Compagnia Barracellare e sono in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 del presente Regolamento devono presentare richiesta scritta attraverso l'apposito modulo al protocollo dell'Ente o tramite PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune o tramite Raccomandata A/R.
4. A cadenza trimestrale, in caso siano state presentate istanze di nuovi arruolamenti, la Giunta Comunale d'intesa con il Capitano prende atto dell'elenco dei candidati al fine della nomina a barracello e per i successivi adempimenti di legge.
5. La nomina formale a barracello è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

6. Raggiunto il numero di barracelli stabilito attraverso apposito atto approvato dal Consiglio Comunale di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, i candidati ad aspirante barracello che hanno ricevuto la qualifica di cui al comma 5 del presente articolo, verranno considerati come riserve in caso di future insufficienze nell'organico;
7. L'elenco approvato dal Consiglio comunale riguardante i barracelli reclutati e quelli ricadenti come riserva è pubblicato all'Albo Pretorio del comune.

Articolo 17

Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello indicata al comma 4 del precedente articolo è priva di effetto. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
3. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Ogni componente della compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

Articolo 18

Giuramento

1. I componenti della Compagnia barracellare riceveranno la patente prevista dall'art. 13 della L.R. n. 25/88 e dovranno prestare giuramento nelle forme previste dalla legge.
2. Dell'avvenuto adempimento verrà redatto apposito verbale.

Articolo 19

Dimissioni

1. Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti Autorità amministrative.
2. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia ferma restando la sua responsabilità.
3. Le dimissioni da parte del Capitano vanno presentate al protocollo dell'Ente all'attenzione del Sindaco;

4. Le dimissioni presentate dai restanti componenti della compagnia devono essere presentate sia al Capitano che al protocollo dell'Ente;
5. Le dimissioni presentate dal Capitano o dai restanti componenti della compagnia potranno essere revocate una sola volta entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.

Articolo 20

Sostituzioni

1. In caso di assenza temporanea, impedimento, sospensione, il Capitano viene sostituito per il periodo necessario dal vice capitano;
2. In caso di decesso, revoca, o dimissioni del Capitano si procede con le elezioni di cui all'articolo 11 e alla contestuale nomina di ufficiali e sottoufficiali di cui all'articolo 13;
3. In caso decadenza del Capitano, disciplinato dall'articolo 28 del presente regolamento, le elezioni del nuovo Comandante sono regolamentate dal medesimo articolo;
4. Con apposita delibera del Consiglio Comunale, si prenderà atto della sostituzione e della contestuale nomina del nuovo capitano che acquisisce il titolo ai sensi del presente regolamento;
5. I componenti della Compagnia Barracellare con grado di barracello semplice deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'articolo 23 comma d) della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988 possono essere sostituiti attingendo dalla graduatoria degli idonei considerati come riserve di cui al precedente articolo 16 comma 6.
6. I componenti della Compagnia Barracellare con grado di Ufficiale e Sottoufficiale deceduti, dimissionari o esclusi vengono sostituiti con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Barracelli convocata appositamente per la nomina del posto vacante e restano in carica sino al termine del mandato del Capitano.

Articolo 21

Nomina e funzione del Segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della compagnia, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore;
2. Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, ne rifiutasse la carica, il Segretario può essere designato fra persone esterne.
3. Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
4. Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo di 1.000,00 € (mille euro). Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:
 - a) verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Segretario della Compagnia;
 - b) detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;

- c) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 500,00 (cinquecento/00).
 - d) Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
 - e) Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.
6. La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

Capo III – Svolgimento del servizio

Articolo 22

Doveri e compiti dei componenti della Compagnia Barracellare

1. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.
2. Nelle ipotesi di legittimo impedimento, il Capitano, previa valutazione delle circostanze concrete, potrà concedere la dispensa dal servizio.
3. I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, né farsi sostituire anche momentaneamente.
4. I barracelli in servizio devono essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13 comma 6 L.R. 25/88 e del Decreto n. 4 del 10/06/2004 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
5. In servizio essi devono sempre tenere un contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici e tenere sempre in ordine e decoro la divisa.
6. Giorni e orario dei servizi sono stabiliti dal Comandante.
7. Al fine di garantire la piena efficienza dei servizi ogni barracello dovrà assicurare obbligatoriamente almeno un servizio alla settimana o contribuire ai lavori della Compagnia garantendo il servizio alle riunioni delle assemblee definite dal successivo articolo 23 rubricato "Attività della Compagnia Barracellare".
8. Del servizio svolto come contributo ai lavori della Compagnia, verrà redatto apposito brogliaccio da parte del Segretario in comunione col Capitano, dal quale si evince l'oggetto del servizio, il tempo prestato e i nominativi di ogni singolo partecipante ai lavori.
9. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, i barracelli devono agire con serietà e senso di responsabilità, attenersi a principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale e rurale, astenendosi da condotte e azioni, sia effettuate fisicamente che con l'utilizzo di mezzi tecnologici e social network tali da arrecare pregiudizio all'istituzione pubblica che rappresentano.
10. I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, in materia di "rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio" devono attenersi a quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale.

11. La condotta dei barracelli deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
12. I barracelli devono mantenere anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
13. Le relazioni esterne sono gestite dal solo Comandante ed eventualmente, se incaricati, dagli ufficiali e/o sottufficiali.
14. Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al Comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.
15. È tassativamente vietato l'utilizzo delle armi individuali in occasione di cerimonie religiose, fatti salvi specifici servizi preordinati ed autorizzati dal Sindaco che ne legittimino la necessità.

Articolo 23

Attività della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare si riunisce almeno due volte all'anno per i lavori attinenti alla rendicontazione contabile sull'attività svolta di cui all'articolo 17 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988;
2. Oltre alla convocazione di cui al precedente comma 1, la Compagnia Barracellare si riunisce su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei barracelli o su richiesta del Capitano per discutere l'operato della Compagnia e i progetti da intraprendere in futuro.
3. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è affisso presso il Comando almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
4. I barracelli che siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari nell'ultimo anno, non abbiano svolto le visite mediche o le prove di tiro, non abbiano svolto le ore di servizio obbligatorie annuali per il rispettivo grado e non prestino comunque servizio per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi senza averne comunicato motivata giustificazione al Capitano, non hanno diritto di voto nei lavori dell'Assemblea dei Barracelli.
5. L'assemblea si svolge in prima convocazione ed eventualmente in seconda, quest'ultima deve tenersi in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione, indipendentemente dal fatto che il giorno stabilito per la seconda convocazione sia o non sia fissato nell'avviso della prima convocazione dell'assemblea. È ammesso il voto di delega, ogni barracello potrà ricevere non più di due deleghe.
6. Nel rispetto delle procedure del presente articolo, il segretario è tenuto a verbalizzare e protocollare copia dell'atto di convocazione dell'assemblea e ad affiggerne copia nella bacheca delle disposizioni di servizio presenti in Comando. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è inviata per conoscenza al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio.
7. Il verbale delle assemblee è redatto dal segretario o da un barracello appositamente incaricato dal Capitano che provvede a registrare i partecipanti ed annotare tutti gli interventi. A conclusione dei lavori la bozza del verbale è sottoposta ad approvazione dell'assemblea.

Articolo 24

Addestramento e controlli sanitari

1. I barracelli sono obbligati all'addestramento al tiro presso il Tiro a Segno Nazionale così come previsto per gli appartenenti alle polizie locali in base all'art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia municipale.
2. Tutti i barracelli in organico sono sottoposti a visita medica del lavoro volta a certificare l'attitudine a svolgere le funzioni di barracello compreso il servizio antincendio.
3. Le prove di tiro e le visite mediche devono essere svolte sulla base di disposizioni impartite dal Comandante.

Articolo 25

Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai doveri indicati negli articoli 22, 23 e 24, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi è inflitta dal Capitano per lievi trasgressioni, per il primo episodio viene comminata verbalmente, mentre per i successivi viene notificata in maniera scritta;
 - b) sanzione pecuniaria - è inflitta dal Capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso;
 - c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
 - d) l'esclusione dalla Compagnia.
2. La sanzione pecuniaria viene fissata in euro 10,00 (dieci) per la prima volta, in euro 20,00 (venti) per la seconda volta e in euro 30,00 (trenta) per le successive e dovrà essere versata al segretario entro le settantadue ore dalla sua applicazione.
3. L'importo delle sanzioni suddette verrà ripartito a fine esercizio fra tutti i barracelli esclusi quelli colpiti da sanzione pecuniaria.
4. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
5. Il provvedimento di esclusione viene inflitto a seguito di tre ammonizioni motivate e notificate in maniera scritta all'interessato da parte del Capitano per infrazioni commesse in violazione dei compiti indicati dagli articoli 22, 23 e 24. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni,

dopo aver sentito l'interessato. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Articolo 26

Sospensione cautelare

1. I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Articolo 27

Provvedimenti disciplinari verso il capitano

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui ai precedenti articoli può essere sospeso, nei casi più gravi o in caso di reiterati rimproveri scritti da parte dell'Amministrazione per negligenza o insufficiente rendimento, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracellari.

Articolo 28

Mozione di sfiducia – decadenza del Capitano

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Capitano può essere presentata in una data successiva a sei mesi a decorrere dalla data di elezione alla carica e non può essere presentata oltre un termine inferiore ai sei mesi antecedenti la data di fine mandato, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei barracelli, senza computare a tal fine il Capitano, deve essere presentata al protocollo dell'Ente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua notifica al Capitano. La notifica al Capitano viene effettuata dal messo notificatore entro trenta giorni dalla data di presentazione della mozione al protocollo dell'Ente.
2. La mozione di sfiducia viene discussa in un'adunanza composta dai membri della Compagnia Barracellare e convocata appositamente per l'occasione.
3. L'adunanza per la discussione della mozione di sfiducia è valida con la partecipazione di 2/3 dei componenti della Compagnia Barracellare.
4. Il Capitano e i rispettivi Ufficiali e Sottoufficiali cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti della Compagnia Barracellare, intesa nella metà più uno dei costituenti.
5. Se la mozione viene approvata, si procede alla decadenza dalla carica di Capitano, e nella medesima adunanza alla nomina di un nuovo Comandante e dei relativi Ufficiali e Sottoufficiali. Per l'occasione, gli aventi diritto di voto saranno i membri della Compagnia Barracellare convocati al comma 2 e 3.
6. Nelle elezioni di cui al comma 5 il Capitano decaduto mantiene il diritto di voto ma non può essere eletto alla carica di comandante, o di Ufficiale o Sottoufficiale e viene classificato col grado di barracello semplice.
7. In caso di approvazione della mozione di sfiducia regolarmente disciplinata ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo e in caso di votazioni nulle, il Vicecomandante assume la carica di Capitano.

8. La carica di capitano viene ricoperta dal Vicecomandante per il periodo restante sino al termine dei tre anni definiti dall'articolo 11 comma 2 lettera g).
9. Il Vicecapitano che assume la carica di Capitano ai sensi del comma 8 viene affiancato dai barracelli precedentemente investiti dalle cariche di Ufficiali e Sottoufficiali e non sono previste ulteriori nomine.
10. Al termine del mandato di cui al comma 8 e 9, alle nuove elezioni per il capitano, è possibile eleggere anche il barracello decaduto per mozione di sfiducia.

Articolo 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Capitano

1. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Capitano, la Compagnia Barracellare e la relativa Assemblea dei Barracelli rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Capitano, degli Ufficiali e dei Sottoufficiali. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Capitano sono svolte dal Vicecapitano.

TITOLO III – ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Articolo 30

Contabilità e Amministrazione

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.
2. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare è documentata dalla tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri contabili:
 - a) Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio con una programmazione settimanale;
 - scheda personale di ogni barracello con relativa scheda anagrafica, gruppo sanguigno, numero telefonico, scheda vestizione con eventuale attestazione di consegna equipaggiamento individuale, indicazione delle ronde effettuate, le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte;
 - b) Registro delle deliberazioni della Compagnia;
 - c) Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
 - d) Registro dei danni;
 - e) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
 - f) Registro degli imputamenti e dei rifiuti;
 - g) Registro dei danneggiati e dei danneggianti; (deve essere bollato, prima del suo utilizzo, a cura del Comune);
 - h) Registro giornale cassa.
 - i) Registro delle tenture;
 - j) Registro delle udienze barracellari;

k) Registro delle notifiche;

3. Il Registro giornale di cassa deve portare per ogni foglio il bollo del Comune e la firma del Sindaco. A fine esercizio e dopo sistemati i conti, verrà depositato nell'Archivio del Comune.
4. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa finale. Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.
5. È altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti. Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.
6. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
7. Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

Articolo 31

Utili della Compagnia Barracellare – Entrate e Ripartizione

1. Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, in particolare sono costituite:
 - a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - b) dai diritti di assicurazione
 - c) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
 - d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
 - e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
2. Le entrate della Compagnia barracellare possono altresì essere costituite dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dalla medesima Compagnia e riscosse dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio finanziario per le violazioni di cui alla Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e dai regolamenti comunali, sulla base di percentuali stabilite con delibera di Giunta Comunale.
3. Le funzioni di Tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Simaxis. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia. Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.
4. La ripartizione degli utili fra i componenti della Compagnia, esclusi il Capitano e gli ufficiali, dovrà farsi a gestione ultimata, annualmente, in base alle giornate di servizio effettivamente prestate.

5. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti della Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
6. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie e di funzionamento della Compagnia nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
7. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno liquidare nel seguente ordine:
 - a) gli emolumenti dovuti al segretario, la cui misura è fissata dal provvedimento di nomina da parte della Giunta Comunale;
 - b) le spese per liti, perizie, amministrazione;
 - c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare;
8. La ripartizione definitiva degli utili, verrà liquidata nel seguente ordine:
 - a) Al Capitano spetta una indennità di circa pari al 15% degli utili netti della Compagnia.
 - b) Agli ufficiali spetta una indennità di circa pari al 7% degli utili netti della Compagnia.
 - c) Le restanti parti ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde.
9. Per i periodi di assenza del Capitano che superino la settimana al sostituto spetta la percentuale stabilita per il Capitano, calcolata per il periodo in cui ne ha fatto le veci.
10. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Articolo 32

Responsabilità della Compagnia barracellare

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 12) costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 33

Competenza territoriale della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3,5,10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

Articolo 34

Accertamento violazioni di norme

1. Nelle materie di competenza di cui all'art. 3 "Funzioni ordinarie, compiti e attribuzioni della Compagnia Barracellare" del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 "Poteri di accertamento" della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25.
2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.
3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
 - a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
 - c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
 - d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81;
 - e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
 - f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
 - g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
 - h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - i) la firma del verbalizzante.
5. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,

all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

6. Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 35

Attività di collaborazione

1. La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi. Nel rispetto delle linee tracciate dall'Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Curerà inoltre l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che dovessero intervenire nel territorio comunale.
2. Sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i Comuni contermini.
3. La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15 luglio 1988 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi. Le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

Articolo 36

Forme di collaborazione fra Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.
2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

Articolo 37

Assicurazione e custodia dei beni

1. I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art. 3 del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. È obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/'88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto o del pubblico bando con il quale il Sindaco avverte la popolazione dell'immissione in servizio della Compagnia, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di almeno due coerenze per ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonché il tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto con l'indicazione delle località.
4. I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.
5. Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.
6. La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno. Trascorso il termine di cui al comma tre del presente articolo e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari. I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.
7. Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovrattassa pari al 20% dei diritti dovuti.
8. La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.
9. È facoltativa la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
10. È facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.
11. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.
12. Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

Articolo 38
Premi di assicurazione

1. Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo, saranno assoggettate a doppia tassazione, cioè dovrà essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura (es. un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto, e alla tariffa per le patate).
2. Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione del C.C., secondo le seguenti voci:

TIPO DI CULTURA	PREMIO ASSICURAZIONE euro/Ha x Anno (a) 5% di b)	DI Valore assicurato euro /Ha x Anno b)
pascolo	3,00	60,00
Foraggiere	5,00	100,00
Altre colture erbacee	4,00	80,00
Vigneto	10,00	200,00
Frutteto	23,00	460,00
Impianti silvo forestali	10,00	200,00
oliveto	14,00	280,00
grano	5,00	100,00
orzo	4,00	80,00
avena	4,00	80,00
barbabietola	9,00	180,00
mais	7,00	140,00
pomodoro	13,00	260,00
patate	13,00	260,00
Angurie	13,00	260,00
Meloni	13,00	260,00
cipolle	13,00	260,00
carciofo	13,00	260,00
Altre ortive	13,00	260,00

3. È data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.
4. Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame

che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.
6. In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.
7. Per numero di richieste utili si intendono, come numero minimo di beni da assicurare: almeno n° 10 aziende con fabbricati singoli o plurimi; n° 1.000 capi ovini; n° 100 capi suini; n° 100 capi di bestiame grosso.

Articolo 39

Tariffe e compensi

1. Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.
2. Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.
3. Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.
4. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

Articolo 40

Furti e danneggiamenti

1. La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati. Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'accertamento da parte del danneggiato. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.
2. Il Segretario registra gli imputamenti e inoltra una ricevuta al denunciante.
3. Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento dei covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva è necessario che il proprietario ne faccia speciale denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre i seguenti limiti, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia:
 - giorni 5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva;

- giorni 20 per i manipoli di fave.
- 4. La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e nei tralci di vite, purché ne venga fatta denuncia come nel comma precedente; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammucchiata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.
- 5. I proprietari, perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, porte o serrature in ferro, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.
- 6. La Compagnia - salvo eccezioni concordate tra le due parti - non risponderà dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini:

per le fave, orzo, piselli, lenticchie	il 30 giugno
per il grano, ceci, cicerchie	il 31 luglio
per le mandorle	il 15 ottobre
per l'uva	il 31 ottobre
per i fichi d'india, fagioli, pomodori	il 30 novembre
per le olive	il 28 febbraio
per gli agrumi	il 30 maggio

- 7. È proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.
- 8. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale. Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:
 - coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura sveltendo erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;
 - coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di 30,00 euro oltre il risarcimento danni.
- 9. Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa di 50,00 euro salvo l'azione penale.

Articolo 41

Indennità

- 1. Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

2. Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

Articolo 42

Perizia dei danni

1. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno. Le spese di perizia sono a carico delle parti.
2. In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Articolo 43

Requisiti degli arbitri

1. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, in particolare:
 - possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
 - avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Simaxis;
 - essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
2. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti. All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti:
 - per ogni perizia euro 35,00;
 - per indennità di trasferta, a Km, 1/5 del costo per litro di benzina.

Articolo 44

Tariffe – bestiame tenturato

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari. Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia per i diritti di tentura:

da euro 25 a euro 500	sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti
da euro 50 a euro 500	da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti
da euro 75 a euro 500	oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti

da euro 25 a euro 500	sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti
da euro 50 a euro 500	da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti
da euro 75 a euro 500	oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti
da euro 35 a euro 500	sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti
da euro 40 a euro 500	da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti
da euro 30 a euro 500	sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti
da euro 60 a euro 500	da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti
da euro 80 a euro 500	oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti

2. I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica. In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato. Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e mantenimento come segue:

capi bovini, equini e suini	euro 5,00 x giorno x capo
capi ovini e caprini	euro 2,00 x giorno x capo

oltre alla indennità di accompagnamento di euro 10,00 per ogni ora di assistenza di ciascun barracello tenturante. Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

- La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
- Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.
- Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.
- I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione. In ogni caso di bestiame tenturato o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

7. La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
8. È fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
9. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:

da euro 25 a euro 500	sino a 50 capi ovini o caprini
da euro 50 a euro 500	da 51 a 150 capi ovini o caprini
da euro 75 a euro 500	oltre i 151 capi ovini o caprini
da euro 25 a euro 500	sino a 10 capi bovini, equini o suini
da euro 50 a euro 500	da 11 a 20 capi bovini, equini o suini
da euro 75 a euro 500	oltre i 21 capi bovini, equini o suini

10. Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione. È in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di euro 1,00 a capo minuto e euro 5.00 a capo grosso.
11. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.
12. Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.
13. La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte e invitare denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.
14. Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni. In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 45

Rinvio

1. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di Polizia Locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

Articolo 46
Orari d'ufficio

1. Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali.
2. Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione negli appositi registri e dovrà rilasciare ricevuta.
3. Il Segretario è tenuto, inoltre, a rilasciare ai soggetti interessati – entro dieci giorni dalla richiesta scritta – copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di € 2,00 per ogni pagina – solo previa preliminare acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003.
4. In nessun caso potranno essere rilasciati documenti o copie di registri o altro, contenenti dati personali senza l'espressa autorizzazione sottoscritta dalle persone o dai soggetti interessati.

Articolo 47
Servizio di notifica

1. Il servizio di notifica viene disimpegnato dal messo della Compagnia o da soggetti abilitati esterni alla stessa.
2. Per le eventuali spese di notifica la Compagnia può rivalersi sul destinatario della stessa.

Articolo 48
Infrazioni e comportamenti illeciti

1. Coloro i quali saranno sorpresi e individuati nel compimento di comportamenti illeciti, di natura ambientale e/o di qualsiasi natura nel territorio comunale, incorreranno nelle sanzioni previste nella normativa vigente, secondo le procedure da questa previste.

Articolo 49
Scioglimento della Compagnia Barracellare

1. Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale e in caso d'inerzia ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 62 del 23.10.1978 qualora ricorrono motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.